



Margherita Spina
NOTAIO

Allegato "A" Repertorio n. 3454 Raccolta n. 2857-----

-----**STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**-----

-----**articolo 1**-----

-----**COSTITUZIONE - SEDE - SOSTENITORI - DURATA**-----

1) È costituita una Fondazione di Partecipazione denominata:--

----- **"ENTE DI PROMOZIONE DEL MONREGALESE"**.-----

2) La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni, disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.-----

3) La sede legale della Fondazione è in Mondovì (CN), Corso Statuto civico 15.-----

4) È Fondatore Promotore il Comune di Mondovì (CN).-----

5) Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, le persone giuridiche pubbliche o private e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione e rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o la prestazione di beni o servizi. Essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11.-----

6) Il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al rispetto degli impegni di cui al comma 5.-----

7) I Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, dell'Assemblea dei Sostenitori di cui all'articolo 7.-----

8) La durata della Fondazione è illimitata, salvo scioglimento a norma del Codice Civile.-----

-----**articolo 2**-----

-----**SCOPI E AMBITI DI INTERVENTO**-----

1) La Fondazione persegue in modo esclusivo le finalità di promozione, sviluppo, implementazione delle attività turistiche, ricreative, culturali, sociali ed economiche della Città di Mondovì e del suo territorio, attraverso la pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione di:--

- eventi;-----

- manifestazioni;-----

- fiere, mostre mercato e rassegne espositive;-----

- musei, eventi e percorsi di valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;-----

- gestione dei servizi e dell'informazione turistica;-----

- servizi complementari a quelli sopra elencati.-----

2) La Fondazione stimola la promozione culturale, turistica, naturalistica, artistica ed economica, la salvaguardia delle

tradizioni territoriali, favorisce l'animazione del territorio monregalese e le occasioni di aggregazione e socializzazione delle persone, apporta conoscenze manageriali e contributi innovativi, collabora attivamente con enti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi statutari.-----

3) La Fondazione utilizza le risorse finanziarie e strumentali secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adottando un'adeguata organizzazione gestionale e delle risorse umane.-----

4) La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo, a eccezione di quelle direttamente strumentali. Costituiscono attività direttamente strumentali, a titolo esemplificativo:-----

- stipulare ogni contratto di lavoro, di collaborazione, consulenza, contratti per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'apertura di credito bancario, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;-----

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

- costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;-----

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori indicati nel presente articolo;-----

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati;-----

- gestire, direttamente o indirettamente, immobili e spazi funzionali agli scopi di cui al presente articolo;-----

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività statutarie;-----

- istituire premi, concorsi e borse di studio;-----

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali e ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.-----

-----articolo 3-----

-----PATRIMONIO-----

- 1) Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:-
- a) dal conferimento iniziale in denaro, avvenuto in sede di atto costitutivo, -----
 - b) da ogni altro bene mobile e immobile, somma di denaro, titoli e da altre entrate ed acquisizioni, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Nessun eventuale utile o avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitali potrà essere distribuito, anche in forme indirette, a chi vi partecipa, ma dovranno essere impiegate per realizzare le attività istituzionali e quelle a esse direttamente connesse;-----
 - c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;-----
 - d) dai beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici o privati, espressamente destinati a incremento del patrimonio indisponibile;-----
 - e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio indisponibile;-----
 - f) dai crediti relativi alle voci che precedono.-----
- 2) Il patrimonio disponibile della Fondazione è costituito:--
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima;-----
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi a oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;----
 - c) dai contributi erogati dai Fondatori promotori e dagli Enti Sostenitori non espressamente destinati, dagli stessi, a incremento del patrimonio indisponibile;-----
 - d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;-----
 - e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.-----
- 3) Le donazioni e i lasciti testamentari (questi ultimi con beneficio di inventario) devono essere accettati con delibera del Consiglio di Amministrazione.-----
- 4) Il patrimonio disponibile di cui al comma 2 e i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati hanno il fine di garantire la realizzazione degli scopi della Fondazione.-----

-----articolo 4-----

-----ESERCIZIO FINANZIARIO-----

- 1) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.-----
- 2) Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Comune Fondatore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, cor-

redato della relazione sull'attività svolta e della relazione del Revisore dei Conti. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.-----

3) Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e alla gestione della Fondazione, l'approvazione del bilancio consuntivo può essere differita al termine massimo e improrogabile del 30 giugno. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione di cui sopra le ragioni che hanno portato alla dilazione.-----

4) Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione elabora la proposta di bilancio preventivo, corredata del documento programmatico annuale e la sottopone al Comune Fondatore per l'approvazione.-----

5) Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.-----

6) In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione o a quelle a esse connesse.-----

-----articolo 5-----

-----ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

1) Sono organi della Fondazione:-----

- a) il Presidente della Fondazione;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) l'Assemblea dei Sostenitori;-----
- d) il Revisore dei Conti.-----

2) Gli organi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati.-----

3) I componenti degli organi svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti alla riservatezza in merito a fatti, notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. A eccezione del Revisore dei Conti, essi svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.-----

4) Le sedute degli organi possono essere tenute in audio-video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta-

mento. In particolare è necessario che:-----

a) sia consentito al Presidente di accertare la regolarità della costituzione della seduta e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;---

b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

c) in ogni caso, la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

5) I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti decadono di diritto dalla nomina, nelle ipotesi previste dal Codice Civile.-----

6) La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.-----

-----**articolo 6**-----

-----**COMPETENZE DEL COMUNE FONDATARE**-----

1) Il Comune Fondatore approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.-----

2) In particolare, il Comune Fondatore, tramite delibera di Giunta comunale, provvede a:-----

a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1;-----

b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;-----

c) adottare i programmi annuali e pluriennali delle attività proposti dal Consiglio di Amministrazione e valutare, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, i risultati raggiunti;-----

d) vigilare affinché la realizzazione delle attività della Fondazione avvenga nel rispetto dei budget indicati nel bilancio preventivo;-----

e) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, i membri del Consiglio d'Amministrazione, così come designati ai sensi dell'articolo 8 e 9;-----

f) nominare il Revisore dei Conti, così come designato ai sensi dell'articolo 12;-----

g) stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Sostenitori anche residenti all'estero e deliberarne l'accettazione;-----

h) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----

i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e

alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----

j) deliberare in merito all'esclusione dei Sostenitori, in base a quanto stabilito dall'articolo 15 del presente Statuto;--

k) svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente Statuto.-----

-----**articolo 7**-----

-----**ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI**-----

1) L'Assemblea dei Sostenitori è costituita qualora siano stati accettati, con delibera del Comune Fondatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), almeno due Sostenitori.-

2) L'Assemblea dei Sostenitori riveste un ruolo consultivo e può formulare pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione e per il Comune Fondatore in merito ai programmi, alle linee operative e alle politiche di bilancio della Fondazione.-----

3) L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno due volte l'anno in occasione dell'esame delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata per pareri di carattere consultivo, su richiesta del Presidente della Fondazione, con preavviso di quindici giorni, per l'illustrazione dei programmi della Fondazione medesima.-----

4) L'Assemblea dei Sostenitori nomina, con la maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i suoi componenti ai sensi del comma 10, eleggendolo tra i suoi membri, il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.-----

5) La convocazione dell'Assemblea dei Sostenitori è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.-----

6) L'Assemblea dei Sostenitori è validamente riunita alla presenza della maggioranza assoluta dei voti complessivi cui hanno diritto i Sostenitori ai sensi del comma 10, anche tramite delega. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti cui hanno diritto i presenti, salvo i casi di cui al comma 3, che richiedono la maggioranza assoluta dei voti complessivi cui hanno diritto i Sostenitori. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori.-----

7) All'Assemblea dei Sostenitori partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione o altro Consigliere da lui delegato. Alle sedute possono essere invitati a partecipare il Direttore gestionale e il Revisore dei Conti.-----

8) I Sostenitori hanno il diritto di voto nell'Assemblea dei Sostenitori, nella misura indicata nel comma 10, in seguito all'adozione, da parte del Comune Fondatore, della delibera di accoglimento della richiesta di adesione.-----

9) Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea dei Sostenitori

personalmente o mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta.-----

10) Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro di valore di contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso o nell'anno precedente, in caso di sedute convocate nei primi quattro mesi dell'anno corrente e a eventuali ulteriori voti ponderati derivanti da deleghe ricevute da altri Sostenitori. Ciascun Sostenitore non può essere titolare di più di due deleghe. Nel caso in cui l'apporto di un Sostenitore consista in una delle modalità diverse dai contributi in denaro previste dall'articolo 1, comma 5, il relativo valore non può comunque essere inferiore alla sopra citata soglia di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).-----

11) I verbali dell'Assemblea dei Sostenitori sono firmati dal Presidente della stessa e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.-----

-----articolo 8-----

-----PRESIDENTE-----

1) Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e).-----

2) Il Presidente sovrintende alle attività di gestione della Fondazione, di cui ha la legale e processuale rappresentanza.-----

3) In particolare, sono di competenza del Presidente:-----

a) la convocazione dell'Assemblea dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione;-----

b) l'attuazione diretta o anche tramite il Direttore gestionale, se nominato, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comune Fondatore;-----

c) la presentazione delle domande dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati o dell'Unione Europea;-----

d) la rappresentanza istituzionale della Fondazione;-----

e) l'adozione di ogni provvedimento opportuno, qualora comprovate ragioni d'urgenza non consentano la convocazione del Consiglio di Amministrazione alla cui ratifica è sottoposto.-----

f) in caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e).-----

4) Qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato, le stesse funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.-----

-----articolo 9-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, che devono possedere idonei requisiti di professionalità

ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera o nel campo dell'amministrazione di imprese, enti pubblici e privati. I requisiti di professionalità ed esperienza sono stabiliti con provvedimento del Comune Fondatore.-----

2) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:-----

a) quattro componenti designati dalla Città di Mondovì con proprio atto, mediante l'attivazione di procedure di selezione a evidenza pubblica;-----

b) il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita. In caso di mancata costituzione dell'Assemblea dei Sostenitori, il componente vacante viene designato dalla Città di Mondovì.-----

3) Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando sono stati nominati almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.-----

4) Qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio o, nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Revisore, informa prontamente l'ente cui compete la designazione, affinché provveda alla sua sostituzione. Il Consigliere subentrante decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.-----

5) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati i rappresentanti dei Consigli frazionali, del Circolo delle idee e della Consulta Comunale femminile.-----

-----articolo 10-----

-----ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre.-----

2) Il Consiglio di Amministrazione è di regola convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o telematica da inviarsi almeno cinque giorni di calendario prima della riunione a tutti i consiglieri e ai soggetti che, ai sensi del presente statuto, hanno diritto di partecipare, anche senza voto, alle riunioni del Consiglio.-----

3) Qualora sussista un giustificato motivo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono, altresì, essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché i risultati garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione e la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verba-

- le.-----
- 4) Il Consiglio può deliberare qualora siano presenti almeno tre consiglieri.-----
- 5) Ogni consigliere ha diritto di chiedere al Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio o la convocazione del Consiglio indicando le materie da trattare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, indirizzata al Presidente e agli altri consiglieri, sottoscritta dai consiglieri che chiedono la convocazione.-----
- 6) Ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio anche il Revisore.-----
- 7) Qualora il Presidente non convochi il Consiglio entro tre giorni dalla richiesta, può provvedervi il Vice-Presidente o il Revisore dei Conti.-----
- 8) Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei consiglieri presenti, a eccezione dei casi in cui lo Statuto richieda maggioranze superiori. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----
- 9) Le decisioni per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.-----
- 10) Partecipano al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Gestionale e il Revisore dei Conti.--
- 11) I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.-----

-----articolo 11-----

-----COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto statuito negli articoli 9 e 10, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso delibera sulle operazioni e gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali e alle attività collegate direttamente a essi, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito degli indirizzi, dei piani, dei progetti e dei vincoli di bilancio approvati dal Comune Fondatore.-----
- 2) In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:-----
- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione sulla base dello schema predisposto dal Direttore Gestionale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d);-----
- b) nominare il Direttore Gestionale;-----
- c) deliberare sui programmi annuali presentati dal direttore gestionale, approvandone i relativi rendiconti nell'ambito dei limiti e dei vincoli di bilancio;-----
- d) autorizzare il Direttore Gestionale ad assumere ogni prov-

vedimento inerente il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, come la stipulazione dei contratti di lavoro ovvero di consulenza e collaborazione esterna, l'affidamento di incarichi speciali temporanei fissandone eventualmente i relativi compensi;-----

e) prendere accordi con altre Fondazioni ed Enti aventi scopi coerenti con le finalità della Fondazione;-----

f) definire l'ammontare del contributo annuale a carico dei Sostenitori;-----

g) adottare e modificare i regolamenti interni di cui all'articolo 14 necessari all'organizzazione interna e all'attività della Fondazione, nonché all'organizzazione e alla direzione delle attività;-----

h) nominare eventuali responsabili di progetti speciali;-----

i) proporre al Comune Fondatore una rosa di nomi per la nomina del Revisore dei Conti, definendone il compenso.-----

-----articolo 12-----

-----REVISORE DEI CONTI-----

1) Il Revisore dei Conti è nominato dal Comune Fondatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera f).-----

2) Il Revisore dei Conti è organo di controllo tecnico-contabile della Fondazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:-----

a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;-----

b) verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione;---

c) esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo;-----

d) verifica la ragionevolezza e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un giudizio con un'apposita relazione;-----

e) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottate dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.-----

3) Il revisore può chiedere al Presidente e al Direttore Gestionale documenti e notizie inerenti fatti di gestione e può procedere a ispezioni anche presso gli studi dei commercialisti o delle società cui siano stati devoluti incarichi amministrativi.-----

4) Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Partecipa anche all'Assemblea dei Sostenitori, su richiesta del rispettivo Presidente.-----

-----articolo 13-----

-----DIRETTORE GESTIONALE-----

- 1) Il Consiglio di Amministrazione nomina, individuandolo tramite procedura di selezione a evidenza pubblica, il Direttore Gestionale, con incarico di lavoro a tempo determinato o con un incarico di collaborazione autonoma, stabilendone la durata comunque non superiore a quella del Consiglio stesso, i compiti, il trattamento economico e la posizione giuridica.---
- 2) Il Direttore Gestionale ha il potere della ordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:-----
 - a) dirige e coordina gli uffici della Fondazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, lettera d), ed è responsabile del personale, garantisce il funzionamento dei servizi e adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione-----
 - b) firma, secondo quanto di competenza e ove non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, gli atti e i contratti, i pagamenti e le riscossioni;-----
 - c) ordina direttamente gli acquisti nel limite fissato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presentandone il rendiconto;-----
 - d) predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;-----
 - e) cura la gestione tecnico-organizzativa ed economica degli eventi e delle iniziative rientranti nelle finalità statutarie dell'Ente;-----
 - f) amministra i pagamenti ai fornitori;-----
 - g) predispone le domande, da sottoporre alla firma del Presidente, dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati;--
 - h) tratta le eventuali vertenze del personale e adotta i provvedimenti disciplinari previsti nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, informandone il Consiglio di Amministrazione;-----
 - i) espleta le procedure per l'assunzione di personale e per la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, da sottoporre ad approvazione e ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;-----
 - j) organizza le attività di comunicazione e promozione presso il pubblico.-----
- 3) Nel corso del suo incarico, il Direttore gestionale può esercitare altre attività di consulenza e prestazione professionale previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la compatibilità rispetto agli impegni assunti per la Fondazione e la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, purché l'assunzione di altri incarichi non sia di nocumento all'attività oggetto dell'incarico svolto presso la Fondazione.-----
- 4) Nelle more dell'individuazione e nomina del Direttore Gestionale, le relative competenze sono attribuite al Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione.-----

-----**articolo 14**-----

-----**REGOLAMENTI INTERNI**-----

1) Per disciplinare l'organizzazione operativa e dotarsi degli strumenti di controllo della gestione e delle procedure atte a garantire condizioni di efficienza, correttezza, trasparenza e imparzialità della propria azione amministrativa, la Fondazione adotta uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Direttore Gestionale e approvati dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----**articolo 15**-----

-----**ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOSTENITORI**-----

1) Il Comune Fondatore, su propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita, può decidere l'esclusione dei Sostenitori di cui all'articolo 1, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:-----

a) violazione del vincolo obbligatorio, rimasto inadempito anche in un'unica annualità, di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;-----

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;-----

c) mancato assolvimento, anche in un'unica annualità del dovere di prestazioni non patrimoniali.-----

2) Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:-----

a) trasformazione, fusione e scissione;-----

b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;-----

c) apertura di procedure di liquidazione;-----

d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

3) I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nel corso dell'anno in cui ha luogo il recesso.-----

-----**articolo 16**-----

INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ DELLE CARICHE, ONORABILITÀ, -CONFLITTO DI INTERESSI, SOSPENSIONE E DECADENZA DALLE CARICHE

1) In materia di incompatibilità e inconferibilità dei componenti degli organi e di titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale di riferimento.-----

2) La carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è incompatibile con la carica di:-----

a) Sindaco;-----

b) Assessore comunale;-----

c) Consigliere comunale,-----

d) Segretario comunale;-----

e) Dipendente del Comune di Mondovì, nonché ex dipendenti con rapporto di lavoro cessato da meno di tre anni;-----

f) Conviventi, coniugi, parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, affini entro il secondo grado delle persone di cui ai punti precedenti.-----

3) Non possono comunque ricoprire cariche nella Fondazione:---

a) coloro che si trovano in una delle condizioni d'ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, ovvero di inconfiribilità o incompatibilità previste dal Decreto Legislativo numero 39/2013;-----

b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 numero 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;-----

c) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile o con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato:-----

- a pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;-----

- alla reclusione non inferiore a sei mesi per qualunque delitto non colposo.-----

4) I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'immagine e degli interessi della Fondazione.-----

5) I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.-----

6) Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adozione di un provvedimento di decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa della comunicazione di cui al comma precedente e nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adozione di un provvedimento di sospensione nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura temporanea.-----

7) I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:-----

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma 3;-----

- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente comma 3, con sentenza non definitiva;-----

- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159 e successive modificazioni e integrazioni.-----

8) I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono portare a conoscenza la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.-----

9) I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione decadono dalla loro carica qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dal presente articolo, vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui al presente articolo, ovvero omettano di comunicare all'organo di appartenenza la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui al presente articolo. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.-----

-----articolo 17-----

-----TRASPARENZA-----

1) La Fondazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede, in particolare, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.-----

-----articolo 18-----

-----SCIoglimento-----

1) Il Comune Fondatore delibera, nei casi previsti dalla legge, con provvedimento del Consiglio comunale, lo scioglimento della Fondazione, designando contestualmente uno o più liquidatori.-----

2) In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto alla Città di Mondovì.-----

3) I beni affidati in comodato o in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.-----

-----articolo 19-----

-----FORO COMPETENTE-----

1) Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.-----

-----articolo 20-----

-----RINVIO ALLE LEGGI-----

1) Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Ci-

vile e le Leggi vigenti in materia.-----

-----**articolo 21**-----

-----**NORMA TRANSITORIA**-----

1) Il primo Consiglio di Amministrazione, costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, è nominato in sede di atto costitutivo e contestuale approvazione con atto pubblico del presente Statuto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 comma 2.-----

2) All'atto della costituzione dell'Assemblea dei sostenitori, si provvederà a integrare il primo Consiglio di amministrazione con gli ulteriori due componenti di cui all'articolo 9, comma 2.-----

3) Il primo Consiglio di Amministrazione, scade con il mandato amministrativo del Sindaco e del Consiglio comunale in carica, ma esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.-----

ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO:-----

Luca ROBALDO-----

Paolo BRUNO-----

GASCO Maria Cristina-----

VINAI Giacomo-----

Francesca GIRAUDO teste-----

Paola PERSENDA teste-----

Margherita SPINA (vi è il sigillo)-----

Copia conforme all'originale nei miei atti con annesso allegato.

Mondovì, lì 5 novembre 2025